

Ai Presidenti delle Sezioni Riunite
in sede di Controllo della Corte dei Conti

sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconti.it
sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

Roma 18 ottobre 2022
Prot. N. 355/2022/Snrm

Le scriventi organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria, ANAAO-ASSOMED e Federazione CIMO-FESMED, rispettivamente in persona del Segretario Nazionale, Dr. Pierino Di Silverio, e del Presidente *pro tempore*, Dr Guido Quici, sottopongono all'attenzione di Codesta Ill.ma Corte le seguenti osservazioni in merito ad alcune norme contenute nell'IPOTESI di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA' per il periodo 2019-2021 sottoscritta in data 15.06.2022, affinché la Corte ne tenga conto nell'ambito delle valutazioni di propria competenza.

Nello specifico, nell'ambito del sistema degli incarichi, la disposizione di cui all'**art. 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)** prevede espressamente che *"Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche amministrative, quali: **-per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;...."***

Allo stesso modo, il successivo **art. 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale)** prevede che *"Con riferimento ai sottostanti ruoli e aree di classificazione, sono individuabili i seguenti contenuti minimi delle attività caratterizzanti l'incarico di funzione professionale in relazione alle aree di appartenenza, correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistenti ove richiesto per l'esercizio della professione:*

*Area Attività caratterizzante l'incarico Area dei professionisti della salute e dei funzionari **Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo;** responsabilità di risultato. Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato. Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato"*

Dall'esame delle citate disposizioni, sembra che al personale sanitario del comparto – destinatario degli incarichi di funzione quali ivi descritti – siano attribuite competenze professionali in ambiti diversi da quelli che la legge prevede per i rispettivi profili ordinamentali.

A titolo esemplificativo, la Legge 10 agosto 2000, n.251 - *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica* - prevede, all'art. 1 co. 1 per le Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica che *"Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza"*.

Inoltre, il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, nel definire lo specifico profilo professionale, stabilisce che *"...l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria"* (art. 1, commi 1 e 2).

Ebbene in base alle citate disposizioni, non sono rinvenibili nel profilo professionale (ad esempio) dell'infermiere, competenze specifiche in ambiti di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo: e questa osservazione vale – secondo i rispettivi ordinamenti – per tutte le altre professioni sanitarie assistenziali cui si applica il contratto collettivo in discussione.

Del resto, come noto, le attività di prevenzione, diagnosi, cura e terapia sono riservate dalla legge ai *"laureati in medicina e chirurgia"* (art. 1 co. 566 L. 23.12.2014 n. 190).

È altresì importante rilevare come l'Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS), con atto in data 25.4.2009, ha introdotto la definizione europea di *"atto medico"* in termini del tutto coerenti con la richiamata previsione normativa:


*"L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, **cliniche e di tecnologia medica**, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, **effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative** nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione".*

Nel descritto quadro, le menzionate disposizioni contrattuali contenute nell'IPOTESI di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA' per il periodo 2019-2021, così come formulate, finiscono per introdurre – in via surrettiziamente pattizia – competenze professionali che la legge non attribuisce agli specifici profili sanitari, ma che al contrario riserva alla categoria medica.

A ciò va aggiunto, che l'eccessiva genericità e ambiguità delle norme collettive rischia di alimentare un conflitto di competenze e di ruoli tra diverse categorie di personale, con possibili ricadute negative sul piano della responsabilità civile verso terzi e in termini di crescita del contenzioso.

Si confida nelle opportune valutazioni da parte di Codesta Corte.

Dott. Pierino Di Silverio
Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED



Dott. Guido Quici
Presidente Nazionale CIMO-FESMED (ANPO-ASCOTI, CIMO, CIMOP e FESMED)

